

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 05.2011

F5 Stabili - Vetri

Indice

F5.1	Rischi e danni assicurati	F5.3	Non sono assicurati
F5.2	Cose assicurate	F5.4	Basi contrattuali complementari

F5.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati:

- 5.1.1 i danni da rottura alle cose coperte dall'assicurazione vetri (fatte salve le previsioni di cui all'articolo F5.2.5);
- 5.1.2 i danni consecutivi e complementari riportati dalle cose coperte dall'assicurazione vetri in seguito a danni assicurati da tale copertura. Sono altresì assicurati gli adeguamenti tecnici resi necessari dal danno coperto. La prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza;
- 5.1.3 le spese per vetrate di emergenza.

Solo in base a un accordo speciale e se menzionato nella polizza, sono assicurati:

- 5.1.4 i danni da rottura determinati da disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e dalle contromisure adottate su cose coperte dall'assicurazione vetri. Decade l'esclusione dei danni dovuti a disordini interni di cui all'articolo F1.3.5 a) quarto elenco delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, F1 Stabili - A Disposizioni comuni;
- 5.1.5 i danni da rottura delle cose coperte dall'assicurazione vetri per effetto di lavori di costruzione effettuati sullo stabile assicurato.

F5.2 Cose assicurate

In base a quanto convenuto e se indicato nella polizza, si intendono assicurati:

- 5.2.1 vetri dello stabile;
- 5.2.2 vetri della mobilia;
- 5.2.3 piastre in pietra naturale e artificiale utilizzate come piani di copertura per cucina, WC e bagno, davanzali delle finestre e piastre in vetroceramica da cucina;
- 5.2.4 lavabi, lavandini, WC (comprese le cassette di scarico), bidè e orinatoi (incluse le pareti divisorie);
- 5.2.5 piatti doccia e vasche da bagno contro danni improvvisi e imprevisti. La prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza;
- 5.2.6 vetri di collettori e celle solari. La prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza;
- 5.2.7 rivestimenti in vetro di facciate e pareti esterne dello stabile nonché vetromattoni. La prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza.

Sono assicurati plexiglas e analoghi materiali plastici utilizzati al posto del vetro.

F5.3 Non sono assicurati

- 5.3.1 I danni a specchi portatili, vetri ottici, stoviglie di vetro, vetri concavi (esclusi gli acquari) e corpi illuminanti di ogni genere, lampadine elettriche, tubi fluorescenti e al neon, vetri di orologi da polso e da taschino, nonché di apparecchi elettrici ed elettronici (a eccezione di piastre in vetroceramica, forni e vaporiere).
- 5.3.2 I danni a piastrelle nonché a lastre di rivestimento per pareti e pavimenti.
- 5.3.3 I danni che si verificano in seguito a eventi coperti dall'assicurazione incendio e danni della natura (a eccezione del bang sonico).

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo F1.3 delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica, F1 Stabili - Disposizioni comuni.

F5.4 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

- a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;
- b) F1 Stabili - Disposizioni comuni.